

REGOLAMENTO PATRIZIALE DI CASTEL SAN PIETRO



del 24 novembre 2017

In applicazione della legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali.

TITOLO I

NOME DEL PATRIZIATO - SUDDIVISIONI INTERNE E CONFINI GIURISDIZIONALI - COSTITUZIONE - SIGILLO

Art. 1
**Definizione
e scopo**
(Art.1 LOP)

Il nome del Patriziato è **Patriziato di Castel San Pietro**.

Il territorio del Patriziato di Castel San Pietro si estende su tutta la giurisdizione territoriale del Comune di Castel San Pietro.

Art. 2
Altri enti
(Art.2 LOP)

Il Patriziato di cui all'articolo 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.

Art. 3
Costituzione
(Art.3 LOP)

Il Patriziato di Castel San Pietro, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione No. 6780 del 18 dicembre 1996 è costituito dai componenti delle famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

Con risoluzione governativa No. 2710 del 4 giugno 2014 il Consiglio di Stato ha decretato l'aggregazione dei Patriziati di Castel San Pietro, Terrieri di Campora, Monte e Casima in un nuovo Patriziato denominato Patriziato di Castel San Pietro.

Art. 4
Sigillo

Il sigillo patriziale ha un diametro di mm. 39 e porta il nome del Patriziato e lo stemma del Canton Ticino.



TITOLO II

BENI PATRIZIALI

Capo I

Amministrazione

- Art. 5
Beni
Il Patriziato è proprietario di fondi ed immobili, e meglio come iscritto a Registro Fondiario.
- Art. 6
Pubblico concorso
(Art.1 e 2 cpv 3 LOP)
Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.
Quando il valore supera l'importo di CHF 20'000.00 il concorso deve essere pubblicato oltre che all'albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.
- Art. 7
Tassa patriziale
Viene prelevata una tassa ad ogni fuoco patriziale ed il relativo importo viene deciso ed approvato dall'Assemblea patriziale.

Capo II

Modi di godimento

- Art. 8A
Modi di godimento
(Art.28 cpv. 1 LOP)
(Art.28 cpv. 1 LOP)
Qualsiasi diritto di pascolo su territorio patriziale è concesso unicamente previa autorizzazione dell'Ufficio patriziale. L'autorizzazione e l'adozione delle relative tasse vanno sottoposte all'organo legislativo tramite fissazione nel Regolamento del Patriziato o in un precipuo regolamento.
Il godimento dei beni patriziali, da parte delle famiglie patrizie, sarà sottoposto ad una tassa annua da fissarsi dall'Assemblea patriziale.
Le famiglie non patrizie, che intendono usufruire dei beni patriziali nei modi ed usi dei patrizi, dovranno inoltrare domanda all'Ufficio patriziale e pagheranno una tassa doppia rispetto ai patrizi.
- Art. 8B
Modi di godimento
(Art.28 cpv. 1 LOP)
Qualsiasi diritto per far erba, fieno e stame vengono regolati nei singoli contratti di locazione.
- Art. 9
Tassa
Per la pascolazione del bestiame dei patrizi e dei non patrizi autorizzati, vengono prelevate le seguenti tasse:
- capre, pecore e suini: da CHF 2.00 a CHF 12.00 annui per capo;
- bovini ed equini: da CHF 10.00 a CHF 30.00 annui per capo.
- Art. 10
Assegnazione legna
(Art .29 LOP)
Ai fuochi patrizi può essere concessa, almeno una volta all'anno, legna da ardere per proprio uso domestico. La stessa assegnazione può essere concessa ai fuochi non patrizi domiciliati nel Comune del Patriziato.
I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall'Ufficio patriziale, giusta la disponibilità. Salvo eccezioni, decise di volta in volta dall'Ufficio patriziale, la legna viene concessa a titolo oneroso.
I fuochi patrizi domiciliati fuori Cantone partecipano all'assegnazione se ne fanno richiesta. Il Patriziato può esigere dai beneficiari una congrua partecipazione al costo di lavorazione. L'assegnazione di legna da ardere in piedi può essere fatta eccezionalmente alle medesime condizioni quando non sia in contrasto con le norme di buon governo dei boschi.
- Art. 11
Quantitativo
(Art.30 cpv. 2 LOP)
Ai fuochi patrizi può essere concesso almeno una volta all'anno per uso domestico un quantitativo massimo di legna da ardere di q 150. Per quantitativi superiori, secondo la disponibilità, decide l'Ufficio patriziale.
Parimenti può essere concesso legname d'opera. Il quantitativo viene fissato secondo le disponibilità dall'Ufficio patriziale.
Il lotto dovrà essere tagliato entro 1 anno dal rilascio della concessione.
Scaduto infruttuoso tale termine, l'Ufficio patriziale ne potrà disporre liberamente.
- Art. 12
Taglio piante
Divieto
È vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'Autorità forestale.

<p>Art. 13 Deposito rifiuti Divieto</p>	<p>È vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato.</p>
<p>Art. 14 Costruzioni Divieto</p>	<p>È vietato erigere costruzioni sul territorio patriziale senza le relative autorizzazioni.</p>
<p>Art. 15 Scavi Divieto</p>	<p>E' vietato effettuare scavi e asportare inerti sul sedime patriziale senza l'autorizzazione dell'Ufficio patriziale.</p>
<p><u>TITOLO III</u></p>	
<p><u>APPARTENENZA AL PATRIZIATO</u></p>	
<p>Art. 16 Stato di patrizio</p>	<p>Si richiamano le norme di cui al Capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita ed il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali come pure gli articoli 40 segg. LOP e relativo RA.</p>
<p>Art. 17 Registro</p>	<p>Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli articoli 56 e segg. LOP e relativo RA.</p>
<p><u>TITOLO IV</u></p>	
<p><u>ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO</u></p>	
<p><u>Capo I</u></p>	
<p><u>Generalità</u></p>	
<p>Art. 18 Organi (Art.64 LOP)</p>	<p>Gli organi del Patriziato sono: a) l'Assemblea patriziale; b) l'Ufficio patriziale.</p>
<p><u>Capo II</u></p>	
<p><u>L'Assemblea patriziale</u></p>	
<p>Art. 19 Composizione (Art.67 LOP)</p>	<p>L'Assemblea patriziale è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.</p>
<p>Art. 20 Attribuzioni (Art.68 LOP)</p>	<p>L'Assemblea patriziale per scrutinio popolare elegge: a) i membri dell'Ufficio patriziale.</p> <p>In seduta pubblica: a) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione; b) esercita la sorveglianza sull'Ufficio patriziale; c) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo; d) autorizza le spese d'investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili; e) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni; f) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari; g) autorizza l'Ufficio patriziale ad intraprendere o a stare in lite, a transigere ed a compromettere, riservate le procedure amministrative; h) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'Ufficio patriziale, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del/della segretario/a o degli altri dipendenti o incaricati del Patriziato; i) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al Patriziato; l) nomina quadriennale della commissione della gestione e delle eventuali commissioni speciali; m) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato.</p>

<p>Art. 21</p> <p>Assemblee ordinarie, date ed oggetti</p> <p>(Art.69 cpv 3 e 71 LOP)</p>	<p>Annualmente si terranno due Assemblee patriziali ordinarie.</p> <p>La prima si riunisce il secondo venerdì di marzo e:</p> <p>a) esamina il rapporto della commissione della gestione; b) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale.</p> <p>La seconda si riunisce il ultimo venerdì di novembre e:</p> <p>a) esamina sul rapporto della commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso; b) nomina la commissione della gestione.</p>
<p>Art. 22</p> <p>Assemblee straordinarie</p> <p>(Art.70 LOP)</p>	<p>Le Assemblee patriziali straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:</p> <p>a) quando lo ritiene opportuno; b) su domanda popolare; c) quando l'Autorità cantonale lo impone.</p>
<p>Art. 23</p> <p>Assemblee su domanda popolare</p>	<p>La domanda per la convocazione di un'Assemblea patriziale straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale, domiciliati nel Comune del Patriziato.</p> <p>Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare. Entro un mese dalla presentazione, l'Ufficio patriziale esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione; riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l'Assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo.</p>
<p>Art. 24</p> <p>Convocazione</p> <p>(Art. 72 LOP)</p>	<p>L'Ufficio patriziale convoca l'Assemblea patriziale al suono della campana maggiore, mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori Comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.</p>
<p>Art. 25</p> <p>Luogo</p> <p>(Art.77a LOP)</p>	<p>Le Assemblee patriziali hanno luogo nella sede patriziale o presso altra sede adeguata.</p>
<p>Numero legale</p> <p>(Art.73 LOP)</p>	<p>L'Assemblea patriziale può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri e supplenti dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.</p>
<p>Ordine del giorno</p>	<p>Le Assemblee patriziali possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.</p>
<p>Art. 26</p> <p>Rinvio</p>	<p>Se le deliberazioni non sono esaurite in seduta, l'Assemblea patriziale prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di 15 giorni rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto, domiciliati nel Comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori Comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.</p>
<p>Art. 27</p> <p>Ufficio presidenziale presidenziale</p>	<p>Ogni anno, all'inizio della prima Assemblea patriziale ordinaria, viene nominato un presidente che sta in carica 1 anno. In caso di assenze giustificate nelle successive assemblee, l'Assemblea patriziale è autorizzata a nominare un sostituto.</p> <p>All'inizio di ogni Assemblea patriziale vengono nominati 2 scrutatori.</p>
<p>Compiti del presidente</p>	<p>Il presidente:</p> <p>a) dirige l'Assemblea patriziale, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni; b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala; c) persistendo i disordini può sospendere o sciogliere l'Assemblea patriziale; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati; d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.</p>
<p>Art. 28</p> <p>Scrutatori</p>	<p>Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.</p>
<p>Art. 29</p> <p>Verbale</p> <p>(Art.76 e 77 lett.c LOP)</p>	<p>Il/La segretario/a del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:</p> <p>a) la data e l'ordine del giorno; b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo; c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti; d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.</p>

Approvazione	Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'Assemblea patriziale, dal/dalla segretario/a, e dagli scrutatori.
Art. 30 Sistema di voto (Art.77 lett. d LOP)	L'Assemblea patriziale vota per alzata di mano; va eseguita la controprova. Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.
Art. 31 Discussioni e votazioni	Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno. Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:
Votazioni e procedimento	a) <u>Votazioni preliminari:</u> vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia. b) <u>Votazioni eventuali:</u> quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal presidente. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte ed eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale. c) <u>Votazione finale:</u> ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.
Art. 32 Validità delle risoluzioni	Si richiamano espressamente le norme dell'art. 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.
Art. 33 Revoca delle risoluzioni (Art.74 cpv. 2 LOP)	L'Assemblea patriziale può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi. La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in Assemblea patriziale straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e l'art. 24 del presente Regolamento. Per la decisione di revoca occorre la maggioranza di 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.
Art. 34 Pubblicazione delle risoluzioni (Art.76 cpv. 2 LOP)	Il presidente del Patriziato pubblica entro 5 giorni dall'albo le risoluzioni dell'Assemblea patriziale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
Art. 35 Casi di collisione (Art.75 LOP)	Un patrizio non può prendere parte alle discussioni ed al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri. La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.
Art. 36 Messaggi e rapporti (Art.77 lett. e/f LOP)	I messaggi dell'Ufficio patriziale ed i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili in sede almeno 7 giorni prima dell'Assemblea patriziale chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'Assemblea patriziale.
Art. 37 Interpellanza (Art.77 lett. g LOP)	Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'Assemblea patriziale. L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima Assemblea patriziale. Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno 7 giorni prima dell'Assemblea patriziale, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

<p>Art. 38 Mozione (Art.77 lett. g LOP)</p>	<p>Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'Assemblea patriziale che sono demandate all'Ufficio patriziale.</p> <p>Questi è tenuto ad esaminarle ed a formularle, alla prossima Assemblea patriziale ordinaria, con preavviso scritto.</p> <p>Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'Assemblea patriziale decide definitivamente.</p> <p>Se l'Ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'Assemblea patriziale delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un nuovo preavviso scritto.</p> <p>Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.</p>
<p>Art. 39 Pubblicità (Art.77 lett. h LOP)</p>	<p>Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni. Riprese televisive o radiofoniche dell'Assemblea patriziale devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'Ufficio patriziale.</p>
<p><u>Capo III</u></p>	
<p><u>L'Ufficio patriziale</u></p>	
<p>Art. 40 Composizione (Art.81 LOP)</p>	<p>L'Ufficio patriziale si compone di 5 membri (compreso il presidente) e al massimo di 3 supplenti.</p>
<p>Art. 41 Competenze in generale (Art.92 LOP)</p>	<p>L'Ufficio patriziale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) è l'organo esecutivo del Patriziato; b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative; c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'Assemblea patriziale; d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea patriziale; e) dà ragguagli sull'amministrazione all'Assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale; f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 LOP; g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente Regolamento o da altre leggi.
<p>Art. 42 Competenze in particolare (Art.93 LOP)</p>	<p>L'Ufficio patriziale, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico; b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni; c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo; d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi ed ai regolamenti stessi; e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi; f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre; g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente Regolamento; h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi; i) procede ogni 4 anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del Patriziato di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza; l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale; m) fissa le sportule di cancelleria.
<p>Art. 43 Vice presidente e commissioni (Art.90 e 91 LOP)</p>	<p>Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice presidente.</p> <p>Esso può pure designare, nel suo seno o fuori, alcune commissioni.</p> <p>Di ogni commissione deve far parte un membro dell'Ufficio patriziale, di regola in qualità di presidente.</p> <p>Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultative.</p>
<p>Art. 44 Luogo (Art.94 lett.a LOP)</p>	<p>L'Ufficio patriziale si riunisce nella sala patriziale.</p>

<p>Art. 45 Convocazione delle sedute di direzione (Art.94 lett.b LOP)</p>	<p>L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal presidente: a) ogni qualvolta lo reputa necessario; b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale. In quest'ultimo caso il presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP. Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale. Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio patriziale devono essere convocati almeno 24 ore prima. Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni. Nelle discussioni prende per primo la parola il presidente, il relatore se è stato designato ed in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.</p>
<p>Art. 46 Supplenti (Art.94 lett.e LOP)</p>	<p>I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non sono presenti tutti e 5 i membri dell'Ufficio patriziale e soltanto nel numero necessario a formare un ufficio di 5 membri. I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell'art. 99 LOP, viene a mancare la maggioranza assoluta.</p>
<p>Art. 47 Votazioni (Art.94 lett.d LOP)</p>	<p>Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinate per età ed il presidente per ultimo. Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.</p>
<p>Art. 48 Validità delle sedute (Art.96 LOP)</p>	<p>L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se intervengono alla seduta tutti i 5 membri (eventualmente i supplenti) e se gli stessi sono avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per 2 volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio patriziale può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.</p>
<p>Art. 49 Frequenza (Art.97 LOP)</p>	<p>La partecipazione alle sedute è obbligatoria. Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'Ufficio patriziale segnala il caso all'autorità di vigilanza.</p>
<p>Art. 50 Validità delle risoluzioni</p>	<p>Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto. Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali. In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva. Se il risultato è ancora in parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.</p>
<p>Art. 51 Revoca (Art.98 LOP)</p>	<p>Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti di terzi.</p>
<p>Art. 52 Collisione (Art.99 LOP)</p>	<p>Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni ed al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.</p>
<p>Art. 53 Divieto di prestazione (Art.100 LOP)</p>	<p>Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del Patriziato.</p>
<p>Art. 54 Incompatibilità (Art.83 e 84 LOP)</p>	<p>La carica di presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario/a. Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio patriziale come presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.</p>
<p>Art. 55 Verbale Contenuto Approvazione (Art.94 lett.e LOP)</p>	<p>Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal/dalla segretario/a. Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi ed il riassunto della discussione. Ogni membro dell'Ufficio patriziale può far scrivere, seduta stante, come ha votato.</p>

Norme varie

- Art. 56
Obbligo di discrezione
(Art.94 lett.f LOP)
- I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riservo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.
- Art. 57
Ispezione e rilascio di estratti
(Art.94 lett.f LOP)
- I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.
Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'Assemblea patriziale per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.
- Ogni patrizio può ottenere degli estratti, delle risoluzioni dell'Ufficio patriziale e di quelle della Assemblea patriziale, conformemente alla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato (LIT) del 15.03.2011.
- Art. 58
Tassa di cancelleria
- Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.
Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale.
- Art. 59
Lavori e forniture
- Per le commesse pubbliche è applicabile la legge sulle commesse pubbliche (LCPubbl) del 20 febbraio 2001 ed il relativo regolamento di applicazione.

Capo IV

I dipendenti del Patriziato

- Art. 60
Nomina
- L'Ufficio patriziale nomina il/la segretario/a.
- Art. 61
Concorso
(Art.101 LOP)
- La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade 6 mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.
Salvo proroga da accordare al Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro 4 mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.
- Art. 62
Periodo di prova
- Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con 30 giorni di preavviso.
- Art. 63
Scioglimento del rapporto impiego
- Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di 3 mesi.
- Art. 64
Requisiti
- Il Patriziato, a dipendenza delle proprie esigenze, stabilisce i requisiti per la nomina dei dipendenti.
- Art. 65
Incompatibilità
- Per carica:
i dipendenti del Patriziato non possono assumere la carica di membro dell'Ufficio patriziale, né far parte della commissione della gestione; fa eccezione la funzione di segretario/a quando è svolta da un membro dell'Ufficio patriziale.
- Per parentela:
la carica di segretario/a è incompatibile nei confronti del presidente dell'Ufficio patriziale per i casi di cui all'art. 84 LOP, nonché (limitatamente al primo grado, al coniuge, al partner registrato, al convivente di fatto ed ai cognati) anche nei confronti dei membri dell'Ufficio patriziale.
In questi casi decade immediatamente dalla carica.
- Art. 66
Doveri di servizio
- I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica.
Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

<p>Art. 66 Segreto d'ufficio</p>	<p>I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.</p>
<p>Art. 67 Compiti in generale</p>	<p>Il/La segretario/a: il/la segretario/a è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.</p>
<p>Compiti in particolare</p>	<p>In particolare il/la segretario/a: a) firma con il presidente, o chi ne fa le veci, gli atti del Patriziato e da solo/a, gli estratti e le copie il cui il rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale; b) redige il verbale dell'Assemblea patriziale e dell'Ufficio patriziale; c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato.</p>
<p>Art. 68 Provvedimenti disciplinari (Art.102 LOP)</p>	<p>La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari: a) l'ammonimento; b) la multa fino a CHF 500.00; c) la sospensione dalle funzioni fino a 3 mesi; d) il licenziamento. L'applicazione di ogni provvedimento disciplinare deve essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere. Ogni provvedimento disciplinare deve essere motivato e notificato per iscritto all'interessato. I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p>
	<p><u>Onorari, stipendi, diarie ed indennità</u></p>
<p>Art. 69 Emolumenti</p>	<p>I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari: presidente: CHF 500.00; vice presidente: CHF 250.00; membro: CHF 200.00; supplente: CHF 200.00.</p>
<p>Art. 70 Stipendi dei dipendenti</p>	<p>Il/La segretario/a riceve annualmente il seguente stipendio: segretario/a: CHF 3'000.00.</p>
<p>Art. 71 Diarie ed indennità per missioni</p>	<p>Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio patriziale, delle commissioni ed i dipendenti ricevono il rimborso delle spese sopportate e giustificate.</p>
	<p><u>Capo V</u></p>
	<p><u>Conti-Esame della gestione-Commissione della Gestione</u></p>
<p>Art. 72 Conti</p>	<p>Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti dell'art. 104 LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.</p>
<p>Art. 73 Diritto di firma</p> <p>Pagamenti e riscossioni</p>	<p>I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale (ev. conto corrente bancario). Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente. Il/La segretario/a ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o il vice presidente per operazioni relative ai conti correnti.</p>
<p>Art. 74 Contabilità (Art.113 LOP)</p>	<p>La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema a partita doppia.</p>
<p>Art. 75 Commissione della gestione (Art.68 lett.m e Art.77 lett.f LOP)</p>	<p>La commissione della gestione viene nominata, per il quadriennio, in occasione della prima Assemblea patriziale ordinaria dopo il rinnovo dei poteri patriziali. La commissione della gestione si compone di 3 membri e di 2 supplenti. La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.</p>

<p>Art. 76 Attribuzioni (Art.114 LOP)</p>	<p>La commissione della gestione esamina e si pronuncia: a) sul preventivo; b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'Assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione; c) sul consuntivo.</p>
<p>Art. 77 Incompatibilità (Art.115 LOP)</p>	<p>Non possono far parte della commissione della gestione: a) i membri dell'Ufficio patriziale ed i supplenti; b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati; c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, i supplenti e il/la segretario/a.</p>
<p>Art. 78 Collisione (Art.116 LOP)</p>	<p>Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione. Egli non può tuttavia partecipare alla discussione ed al voto sulla gestione che lo concerne.</p>
<p>Art. 79 Rapporto (Art.117 LOP)</p>	<p>La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'Assemblea patriziale. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine. Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto. Qualora la commissione della gestione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'Assemblea patriziale. L'Assemblea patriziale stabilisce un nuovo termine non superiore ad un mese. Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.</p>
<p><u>Altre funzioni</u></p>	
<p>Art. 80 Presidente</p>	<p>Nella sua prima seduta la commissione della gestione nomina tra i suoi membri un presidente ed un vice presidente. Le sedute sono valide se intervengono tutti i 3 membri. I supplenti sono convocati in mancanza di uno o più membri e solo nel numero necessario a garantire la presenza di 3 commissari.</p>
<p>Convocazione</p>	<p>La commissione della gestione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno 5 giorni prima della seduta.</p>
<p>Numero legale</p>	<p>Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri. I supplenti devono essere convocati in caso di mancanza della maggioranza assoluta.</p>
<p>Ispezione degli atti</p>	<p>Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione della gestione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.</p>
<p>Verbale</p>	<p>La commissione della gestione deve tener seduta stante il verbale il quale deve contenere almeno le deliberazioni.</p>
<p>Votazione</p>	<p>Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.</p>
<p>Discrezione</p>	<p>I membri della commissione della gestione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni ed apprezzamenti della commissione.</p>
<p>Art. 81 Commissioni speciali</p>	<p>Per l'esame di problemi determinati, l'Assemblea patriziale può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri (ev. supplenti).</p>
<p><u>Capo VI</u></p>	
<p><u>Contravvenzioni</u></p>	
<p>Art. 82 Ammontare della multa (Art.118 LOP)</p>	<p>L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze ed alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali, è stabilita ad un massimo di CHF 10'000.00, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.</p>

Art. 83
Rapporto
Segnalazione
(Art.119 LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale ed i dipendenti di cui agli art. 40 e 60 del presente Regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale.
Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Art. 84
Procedura

Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 a 123 della LOP.

TITOLO V

REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE-CONVENZIONI

Art. 85
Ordinanze

L'Ufficio patriziale può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o compiti di natura pubblica locale.
Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 30 giorni.

Art. 86
Convenzioni

Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati per svolgere compiti di natura pubblica. La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa deve essere adottata dalla Assemblea patriziale secondo le modalità previste per il Regolamento patriziale, salvo in casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Disposizione transitorie e abrogative.

Art. 87
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa.

Diramazione

Il presente Regolamento verrà stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne faranno richiesta.

Art. 88
Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento patriziale del 10 dicembre 1998.

Per tutto quanto non disposto nel presente ordinamento patriziale si rimanda alla LOP ed al relativo Regolamento.

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 24.11.2017 e ratificato dalla Sezione Enti Locali il 07.02.2018 con risoluzione No. 314-PRE-14500.

Per l'Assemblea patriziale:

Il presidente:
Dario Frigerio

La segretaria:
Giovanna Bernasconi